



Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico

A.C. 1794

Dossier n° 288 - Schede di lettura
22 aprile 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1794
Titolo:	Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bergamini
Numero di articoli:	14
Date:	
presentazione:	20 marzo 2024
assegnazione:	16 aprile 2024
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di "*Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico*".

Si ricorda che, nel corso delle passate legislature, sono state presentate diverse proposte di legge in materia di attività agromeccanica i cui *iter* non sono giunti a conclusione, tra queste si ricordano le seguenti:

- Disciplina dei requisiti di qualificazione professionale e di organizzazione delle imprese esercenti attività agromeccanica ([A.C. 4811](#));
- Disposizioni per la riduzione dell'impatto ambientale nelle operazioni di distribuzione di prodotti biologici e chimici in agricoltura e incentivi per la modernizzazione del settore agromeccanico" ([A.C. 2991](#));
- Disciplina dell'attività professionale agromeccanica ([A.C. 2572](#)).

La proposta di legge in commento si pone diverse **finalità** individuate all'**articolo 1**. Esse consistono:

- 1) nella promozione della qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 99 del 29 marzo 2004;
- 2) nella certificazione della tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole, forestali e bioenergetiche;
- 3) nella tutela dei soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'espletamento delle attività agricole, forestali, ambientali e bioenergetiche;
- 4) nel favorire l'uso multidisciplinare delle macchine agricole, incrementandone l'uso per lavori di tipo ambientale, di tutela e manutenzione del territorio, riqualificazione delle aree urbane, gestione dei comprensori periurbani, prevenzione del rischio geologico;
- 5) nella definizione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché nella certificazione delle competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche.

L'**articolo 5** del [decreto legislativo n.99 del 2004](#) (adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n.38 del 2003, c.d. "collegato agricolo") ha introdotto nell'ordinamento la **definizione giuridica di attività agromeccanica**. Tale disposizione definisce attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, relativamente alle seguenti funzioni:

- lo svolgimento delle operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso;
- la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali;
- la manutenzione del verde;

- tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti dirette a garantirne la messa in sicurezza;
- le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio o all'industria di trasformazione, purché siano eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Con riferimento alle previsioni contenute nella presente proposta di legge, appare opportuno richiamare la **Direttiva 2018/958**, la quale dispone che prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la **proporzionalità** di tali disposizioni attraverso un apposito test della proporzionalità. Si fa presente che la Direttiva citata è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 142/2020.

L'**articolo 2** reca le **definizioni**. In particolare, si definiscono:

- a) "**attività agromeccanica**": una delle attività descritte dal sopra citato art. 5 del D.Lgs. 99 del 2004;
- b) "**impresa agromeccanica**": le persone fisiche o giuridiche, costituite in forma individuale o societaria, che svolgono in regime di prevalenza economica una o più delle attività di cui alla lettera a);

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ([L.n. 197/2022](#)), ha previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle imprese esercenti **attività agricola**, della pesca e **agromeccanica** pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per il credito imposta per acquisto **del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati** effettuato nel **primo trimestre solare dell'anno 2023**.

L'**articolo 3** prevede l'**istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche**. In particolare, il **comma 1** stabilisce che, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia istituito l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, di seguito denominato "Albo", al quale possono iscriversi tutti i soggetti che svolgono l'attività agromeccanica come definita dal precedente art. 2. Il **comma 2** stabilisce che il suddetto Albo è suddiviso in sezioni tenute in ciascuna regione presso gli assessorati regionali competenti per materia.

L'**articolo 4** contiene la disciplina dell'**iscrizione all'Albo**. Possono iscriversi all'Albo di cui all'art. 3, le imprese agromeccaniche che svolgono attività agromeccanica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), regolarmente iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO 01.61.00.

L'**articolo 5** reca disposizioni in materia di **certificazione delle prestazioni**. E' stabilito, al **comma 1**, che le imprese agromeccaniche professionali - ovvero quelle in possesso dei requisiti descritti nei successivi art. 6 e 7- rilasciano una certificazione avente valore legale delle prestazioni eseguite. Il **comma 2**, precisa che la suddetta certificazione può essere rilasciata alle aziende agricole ovvero a enti e amministrazioni pubblici destinatari di: a) operazioni colturali; b) sistemazione e manutenzione dei fondi agroforestali; c) manutenzione del verde; d) messa in sicurezza dei prodotti agricoli; e) conferimento dei prodotti agricoli.

L'**articolo 6** dispone in materia di **standard professionale e formativo**. In particolare, il **comma 1** richiede che ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del "responsabile tecnico" in possesso dei requisiti di capacità professionale. Il **comma 2** indica i **soggetti** che possono svolgere a funzione di "responsabile tecnico". Il **comma 3** individua le condizioni necessarie per il possesso dei requisiti di capacità professionale. Esso è determinato da almeno una delle condizioni prescritte e dalla frequenza di un corso modulare di aggiornamento professionale. Il **comma 4** individua le caratteristiche dei corsi modulari di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di "responsabile tecnico". Il **comma 5** attribuisce alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3. Il **comma 6** statuisce che la figura di "responsabile tecnico" può essere ricoperta per un numero massimo di 3 imprese agromeccaniche ed in caso di cessazione della stessa, l'azienda dovrà procedere all'individuazione di un soggetto in possesso requisiti di capacità professionale, entro sei mesi, pena la decadenza dell'impresa agromeccanica dall'Albo.

L'**articolo 7** introduce disposizioni in materia di **requisiti organizzativi e strutturali**. Al **comma 1**, sono elencati i **requisiti organizzativi** e strutturali che le imprese agromeccaniche devono possedere al fine di produrli alla stazione appaltante del committente pubblico o privato al momento dell'affidamento dei lavori:

- 1) iscrizione nell'Albo attestato dagli assessorati regionali e provinciali competenti per materia;
- 1) utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e dell'Unione europea;
- 3) adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati;
- 4) adozione delle prescrizioni di cui al comma 2.

Il **comma 2** indica ulteriori prescrizioni possedendo le quali le imprese agromeccaniche organizzano la propria attività. Il **comma 3** individua a carico delle imprese agromeccaniche alcuni obblighi di controllo e documentazione.

L'**articolo 8** disciplina la procedura per l'iscrizione e i casi di sospensione e cancellazione delle imprese agromeccaniche dall'albo nazionale.

Il **comma 1** stabilisce che per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche devono presentare al MASAF, per il tramite gli assessorati regionali competenti per materia, apposita istanza corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti specifici requisiti (iscrizione al registro delle imprese, residenza, assenza di condanne penali, regolarità contributiva, mezzi meccanici idonei, assenza di procedure a carico dell'impresa, iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole). Il **comma 2** delinea la procedura di assenso o diniego della domanda di iscrizione da parte del Ministero. Il **comma 3** stabilisce, altresì, la revisione dell'Albo ogni tre anni e il **comma 4** prescrive i casi in cui il MASAF dispone la sospensione dell'iscrizione all'Albo. Il **comma 5** prevede i casi di revoca e sospensione il **comma 6** disciplina le ipotesi di cancellazione dall'Albo. Ai **commi 7 e 8** è prevista la procedura per il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'Albo. Infine, il **comma 9** dispone l'obbligo di comunicazione della variazione dei requisiti da parte dell'impresa.

L'**articolo 9** prescrive alcune misure di **controllo** sulla regolarità della documentazione inviata dalle imprese ai fini dell'iscrizione. Il **comma 1** assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di eseguire annualmente un controllo a campione, pari almeno al 5% delle imprese agromeccaniche che risultano iscritte all'Albo, costituito da una verifica documentale e una verifica presso l'impresa. Il **comma 2** prevede che, in caso di riscontro di irregolarità, l'impresa deve adeguarsi alle prescrizioni indicate nel termine perentorio di 45 giorni, salvo una proroga di ulteriori 15 giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative documentate. Il **comma 3** dispone la cancellazione dell'impresa dall'albo in mancanza di adeguamento.

L'**articolo 10** promuove l'attività agromeccanica attraverso alcuni **benefici** per le imprese iscritte all'Albo. Il **comma 1** prevede che le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coinvolgere le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, **pubblicano sui propri siti** istituzionali bandi per agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori e informazioni sui tipi di intervento a loro dedicati. Inoltre il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere specifici criteri per la concessione dei benefici.

L'**articolo 11** stabilisce la procedura di approvazione di un apposito regolamento di attuazione della presente legge. Il **comma 1** demanda al MASAF l'adozione di un apposito regolamento. Il **comma 2** stabilisce che nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo nonché i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti, i contenuti dei corsi di formazione e i corsi modulari di aggiornamento professionale.

L'**articolo 12** stabilisce un **regime transitorio**. Il **comma 1** prevede per le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno 2 anni, la possibilità di presentare entro un anno la domanda di iscrizione all'Albo a condizione che sia presente nell'organico la figura del "responsabile tecnico", con le caratteristiche di cui all'articolo 6, e che questi frequentino un corso di aggiornamento professionale ridotto di 8 ore, entro 6 mesi dalla data della richiesta da parte dell'impresa agromeccanica di iscrizione all'Albo. Il **comma 2** stabilisce che l'attestato di frequenza dovrà essere inviato entro 30 giorni dal ricevimento, per le opportune annotazioni, pena la cancellazione dell'impresa, decorso il termine previsto.

L'**articolo 13** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 14** prevede la **clausola di salvaguardia**.

Relazioni allegata o richieste

La proposta di legge in esame è corredata di un'apposita Relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in oggetto reca disposizioni in materia di **istituzione dell'Albo professionale e disciplina dell'esercizio di attività professionale di agromeccanico**.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame sono prevalentemente riconducibili alla materia «**professioni**» la quale rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della **competenza legislativa concorrente**. Conseguentemente,

spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito, si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (cfr, in tal senso, si ricordano, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 98 del 2013 e n. 178 del 2014) ; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 117 del 2015 e n. 228 del 2018).